NUOVE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE E PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA

Art. 4

Comunicazioni al Governatore della Banca d'Italia

L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che la sostituzione o l'impiego di denaro, beni o altre utilita' di cui agli articoli 648- bis e 648- ter del codice penale siano avvenuti attraverso operazioni bancarie, ne da' comunicazione al Governatore della Banca d'Italia per gli atti di sua competenza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto di ufficio. La comunicazione puo' essere ritardata quando puo' derivarne pregiudizio alle indagini. Il Governatore da' comunicazione all'autorita' giudiziaria delle iniziative assunte e dei provvedimenti adottati.

Versione in vigore dal 16 gennaio 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia
Estremi	Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8
Capo	I — Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-di-sequestri-di-persona-a-scopo-di-estorsione/art-4-comunicazioni-al-governatore-della-banca-d-italia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it